

Il visto allarga il campo, ma non per tutti

Il Visto di conformità per la compensazione del credito Iva riconosciuto anche ai consulenti del lavoro.

Daniele Molgora, Sottosegretario all'economia , ha precisato in risposta ad un «question time» che la possibilità di apporre il visto per permettere la compensazione del credito Iva superiore a 15.000 euro, è riconosciuta oltre ai commercialisti e ai consulenti del lavoro anche ai responsabili dei centri di assistenza fiscale, ma non è estesa ad avvocati, consulenti fiscali, revisori, agronomi e periti.

Camera dei Deputati - Commissione Finanze - 16 dicembre 2009

5-02250 Forcolin e Fugatti: Soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame si pone l'attenzione sull'individuazione dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge un credito Iva al fine di consentire ai contribuenti la compensazione di detti crediti per importi superiori ad euro 15.000,00. In particolare, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se il dettato dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, non debba essere interpretato nella sua reale portata, in modo da consentire l'apposizione del summenzionato visto a tutti gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), b), c), d), e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

A tale riguardo, si fa presente che il testo originario dell'articolo 10 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, attribuiva il potere del rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente ai soggetti contemplati dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ossia agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro.

Con la modifica apportata in sede di conversione del decreto-legge (legge 3 agosto 2009, n. 102), è stato eliminato il rinvio all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, pertanto, ai fini dell'individuazione dei soggetti competenti a rilasciare il visto di conformità, assume rilevanza non già l'articolo 3, comma 3, del citato decreto, ma l'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, cui l'articolo 10, comma 7, della legge di conversione n. 102 del 2009, nel testo attualmente vigente, rinvia. Il risultato è che, come precisato dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, dal punto di vista sostanziale la platea dei soggetti competenti a rilasciare il visto di conformità è stata estesa.

Ai sensi, intatti, del citato articolo 35, rilasciano il visto di conformità, oltre che gli iscritti nell'albo dei commercialisti ed esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ovvero « i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria ed artigianato ed agricoltura per la sub-categoria dei tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria ». Sono competenti, inoltre, a rilasciare il visto di conformità anche il « responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), b), e c) », cioè il responsabile dei Caf costituiti dalle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché il « responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), e), e f), ossia, essenzialmente, il responsabile Caf dipendenti e pensionati.

Al riguardo si evidenzia che, mentre ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è l'ente, la competenza (e la responsabilità) del rilascio del visto di conformità è attribuita dal legislatore non al Caf, ma alla persona fisica responsabile del Caf.

Quindi, come precisato dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, gli unici soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni ed « esclusi » dal potere del rilascio del visto di conformità, sono quelli contemplati dall'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ossia « gli altri incaricati individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ». Tra questi si segnalano:

le associazioni, i consorzi e le Società di servizio costituiti per la maggioranza da soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ovvero da questi possedute per più della metà del capitale sociale;

gli iscritti nell'albo degli avvocati;

gli iscritti nell'albo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88;

il ministero del Tesoro e le amministrazioni pubbliche per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad essi funzionalmente riconducibili;

gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;

coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale.

Si tratta di un elenco eterogeneo di soggetti che sono Stati individuati nel tempo al fine di svolgere l'attività di trasmissione telematica delle dichiarazioni, ma non anche l'attività di controllo formale di cui è espressione il visto di conformità, che può essere richiesta solo a soggetti dotati di determinate professionalità.